

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 430-bis Divieto di assumere informazioni

1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'[articolo 507](#) o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'[articolo 422](#), comma 2, ovvero nella lista prevista dall'[articolo 468](#) e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.